



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero: 15 - data 15 marzo 2021

OGGETTO: affidamento della fornitura di n. 1 Fiat Panda 1.2 69cv Easypower Connect (**CIG Z5F31012A8**). Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50 del 2016

Visto l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede che “*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*”;

Vista la disciplina sostituitiva dell'art. 36 del D.lgs. 50 del 2016 introdotta dall'art. 1 del D.L. 76 del 2020 convertito con Legge 120 del 2020, in particolare il comma 2 lett. a), a mente del quale “*Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro*”;

Considerata la necessità per l'Automobile Club di acquistare un nuovo autoveicolo per la scuola guida;

Dato atto che l'Ente intende recuperare i doppi comandi presenti sull'attuale autoveicolo;

Considerato che, tale operazione di smontaggio, montaggio e finale certificazione, è opportuno che venga realizzata dal fornitore dell'attuale veicolo, al fine di garantire che il lavoro sia eseguito a regola d'arte;

Visto il preventivo del 17/0/2021 formulato da Brandini S.p.A., che prevede lo smontaggio dei vecchi comandi ed il successivo montaggio sul nuovo autoveicolo (**doc. a**);

Rilevato, inoltre, che secondo la giurisprudenza amministrativa “*Esistono numerose situazioni che possono portare una stazione appaltante a ritenere infungibile un certo bene o servizio; in alcuni casi ciò deriva da caratteristiche intrinseche del prodotto stesso, in altri può essere dovuto a valutazioni di opportunità e convenienza nel modificare il fornitore. Nei casi di infungibilità dei prodotti e/o dei servizi richiesti il Codice prevede la possibilità di derogare alla regola dell'evidenza pubblica (art. 63), ma, in tal caso, in attuazione dei principi di*

proporzionalità ed adeguatezza, occorre che il sacrificio del processo concorrenziale sia giustificato e compensato dai guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità dei servizi o dei beni forniti. Ne consegue, allora, che ciascuna stazione appaltante accetta i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga in esame, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e motiva sul punto nella delibera o determina a contrarre o altro atto equivalente, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità” (T.A.R. Lombardia, Sezione IV, 21 febbraio 2018 n. 500);

Dato atto che l’Ente ha richiesto all’operatore economico un’apposita autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50 del 2016 (**doc. b**);

Dato atto che sul MEPA non è presente il bene oggetto della presente fornitura e che, quindi, la Stazione appaltante può legittimamente procedere al di fuori del mercato elettronico, così come riconosciuto dalla magistratura contabile, secondo la quale “*l’unica ipotesi in cui possano ritenersi consentite procedure autonome sia quella in cui il bene e/o servizio non possa essere acquisito secondo le modalità sin qui descritte ovvero, pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente*” (Corte dei Conti, Sez. Marche, Deliberazione 169/2012/PAR);

Dato atto che l’Impresa non è presente sul MEPA e che, quindi, non è possibile procedere con essa alla stipula di una Trattativa Diretta, né è possibile rivolgersi ad un altro operatore presente sul mercato elettronico, poiché il nuovo autoveicolo di cui ha urgente bisogno l’Ente non è presente all’interno del suddetto mercato, e perché l’offerta della società Brandini S.p.A. presenta caratteristiche uniche e non facilmente ripetibili;

Dato atto che l’iscrizione al MEPA non può essere imposta dall’Ente all’Impresa e che, pertanto, l’unica alternativa per l’Ente sarebbe quella di rinunciare alla fornitura indicata in oggetto;

Preso atto che il Budget annuale consente di accogliere la spesa stimata per il presente affidamento;

DETERMINA

di affidare alla società **Brandini S.p.A.** (C.F. e P.IVA 00393420484) con sede legale in Firenze, Via Arturo Chiari 9/11/13 – PEC: *brandiniamministrazione1@pec.it* – la fornitura, come da preventivo (**doc. a**), di n. 1 Fiat Panda 1.2 69cv Easypower Connect per la somma di € 9.500 IVA inclusa, da versarsi mediante bonifico bancario o postale entro trenta giorni dal

ricevimento di regolare fattura elettronica su conto corrente dedicato dando evidenza nella causale del pagamento del CIG assegnato, previa verifica e certificazione di conformità della fornitura;

di stabilire che non trova applicazione l'obbligo di redigere il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D.lgs 81 del 2008, poiché il presente affidamento ha ad oggetto una mera fornitura;

di stabilire che la fornitura dovrà avvenire entro e non oltre il 1° giugno 2021, pena la risoluzione del contratto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito di semplice contestazione dell'inadempienza, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del danno;

di affidare la fornitura riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

di trasmettere la presente determina tramite PEC al soggetto affidatario, di modo che la stessa assuma efficacia di ordine, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma del D.lgs 50 del 2016;

di obbligare l'Impresa al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

di nominare se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale nella Sezione “*Amministrazione trasparente*”.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Rosa

Allegati:

- a) preventivo;
- b) dichiarazione.